

**Attività connesse e
fiscaltà
in agricoltura**

Attività agricole

Art. 2135 C.C. (D.Lgs 228/2001)

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- la coltivazione del fondo,
- la selvicoltura,
- l'allevamento di animali
- le attività "connesse"

Attività agricole

Art. 2135 C.C. (D.Lgs 228/2001)

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Attività connesse

Art. 2135 C.C. (D.Lgs 228/2001)

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

Attività connesse

Art. 2135 C.C. (D.Lgs 228/2001)

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Norme

Agricoltura:

✓ **Art. 34** D.P.R. n. 633/72 (IVA)

✓ **Art. 32** D.P.R. n. 917/86 TUIR (REDDITI)

Attività connesse:

✓ **34 bis** IVA

✓ **56 bis e 71 c. 2 bis** REDDITI

Agriturismo: legge 413/91

articolo 5, comma 2 IVA

articolo 5, comma 1 REDDITI

I.V.A.

art. 34 D.P.R. 633/1972

**Regime speciale
per i produttori agricoli**

Agricoltura: Articolo 34 c. 1 IVA

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella **1° parte dell'allegata tabella A)** effettuate dai produttori agricoli, **la detrazione** prevista nell'articolo 19 **è forfettizzata** in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle **percentuali di compensazione** stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze.

Regime speciale: requisiti oggettivi

Il regime speciale IVA è applicabile **esclusivamente** alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati

nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72.

Il regime speciale IVA si basa sulla **detrazione forfetizzata** dell'imposta in misura pari alle **percentuali di compensazione** fissate dalla legge.

Nel **regime speciale** la liquidazione dell'IVA è data

dalla **differenza tra l'aliquota normale IVA,**

applicata all'ammontare imponibile delle cessioni,

e quella di compensazione stabilita, per singolo prodotto,

dal Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'IVA pagata sulle fatture di acquisto non ha rilevanza.

D.P.R. 633/72 TABELLA A Parte I
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

- 1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02-01.03- 01.04);
- 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05- ex 02.02);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06);
- 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
- 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);
- 10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
- 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
- 12) miele naturale (v.d. 04.06);
- 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

D.P.R. 633/72 TABELLA A Parte I

- 14) **fiori** e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
- 15) **ortaggi** e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01- ex 07.03);
- 18) **frutta** commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
- 20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
- 21) **cereali** (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05- ex10.06-10.07);
- 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; **fieno**, **erba medica**, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

D.P.R. 633/72 TABELLA A Parte I

- 33) **olio d'oliva**, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
- 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
- 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
- 36) **vini** di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
- 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
- 38) **aceto** di vino (v.d. ex 22.10);
- 39) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
- 43) **legna da ardere** in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
- 44) **legno rozzo**, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

Prontuario aliquote

ELENCO ALFABETICO DEI BENI SOGGETTI A IVA	NUMERO VOCE DOGANALE	PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE	ALIQUTA IVA
Animali vivi della specie bovina	01.02	7,65	10
Animali vivi della specie ovina e caprina	01.04	7,30	10
Animali vivi della specie suina	01.03	7,95	10
Latte fresco	ex 04.01	10	10

1) vendite di latte	imponibile euro 77.000	
aliquota ordinaria 10%	percentuale di compensazione 10%	
IVA sulle vendite (77.000 x 10%)		7.700 -
IVA ammessa in detrazione (77.000 x 10%)		7.700 =
IVA dovuta		zero

2) cessioni di cereali per euro 48.000		
aliquota ordinaria 4%	percentuale di compensazione 4%	
IVA sulle vendite (48.000 x 4%)		1.920 -
IVA ammessa in detrazione (48.000 x 4%)		1.920 =
IVA dovuta		zero

3) vendite di bovini per un imponibile di euro 20.000

aliquota ordinaria 10% percentuale di compensazione 7,65%

IVA sulle vendite (20.000 x 10%) 2.000 -

IVA ammessa in detrazione (20.000 x 7,65%) 1.530 =

IVA dovuta (2,35%) 470

4) vendite di VINO per un imponibile di euro 50.000

aliquota ordinaria 22% percentuale di compensazione 12,3%

IVA sulle vendite (50.000 x 22%) 11.000 -

IVA ammessa in detrazione (50.000 x 12,3%) 6.150 =

IVA dovuta (9,7%) 4.850

Regime speciale agricolo

- a) **sistema naturale**, cioè non scelto ma riconosciuto applicabile sempre ed in ogni caso;
- b) **può essere revocato** dal contribuente tramite opzione (art.34 comma 11);
- c) consente l'esonero dell'emissione della certificazione fiscale Iva (scontrino, ricevuta, fattura) per la cessione dei prodotti, ricompresi nella Tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/72, nei confronti di consumatori finali (Art. 12, c.2 legge 30 dicembre 1991, n.413).

Regime ordinario: art. 34 comma 11

Le disposizioni del presente articolo non si applicano **ai soggetti** di cui ai commi precedenti **che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari** dandone comunicazione all'ufficio

Regime ordinario: art. 34 comma 11

- la liquidazione dell'imposta è effettuata in base alla differenza tra l'IVA relativa alle operazioni imponibili e quella effettivamente assolta sugli acquisti ed importazioni;
- **è vincolante per un triennio**, trascorso il quale, si continua ad applicarlo fino a revoca;
- non si applica l'esonero dall'**obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale** per le cessioni al minuto effettuate nei confronti di consumatori privati;

Esonero emissione certificazione fiscale

L'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 413, stabilisce l'esonero dell'emissione della certificazione fiscale Iva (scontrino, ricevuta, fattura) per i produttori agricoli in regime speciale, ex art.34, che effettuano cessioni dei propri prodotti, ricompresi nella Tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/72, nei confronti di consumatori finali.

esonero certificazione fiscale Iva
(scontrino, ricevuta, fattura)

- produttori agricoli in regime speciale, art.34,
- cessione dei propri prodotti,
- ricompresi nella Tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/72,
- nei confronti di consumatori finali.

REDDITI azienda agricola

Art. 32 D.P.R. n. 917/86 TUIR

REDDITI FONDIARI

si distinguono in:

- redditi dominicali dei terreni (imputati al soggetto che possiede il fondo a titolo di proprietà o altro diritto reale)
- redditi agrari (imputati al soggetto che svolge sul fondo l'attività agricola)
- redditi dei fabbricati (imputati al soggetto che possiede l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale)

Reddito agrario: Articolo 32 TUIR

c.1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, **nell'esercizio di attività agricole su di esso.**

Reddito agrario: Articolo 32 c.2 TUIR

Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno

e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

Reddito agrario: Articolo 32 TUIR

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

DECRETO 13 febbraio 2015

Individuazione beni oggetto delle attività agricole connesse che rientrano nel reddito agrario

TIPO DI ATTIVITÀ AGRICOLA CONNESSA	CODICE ATECO
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:	
“ Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.11.0
“ Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami	ex 10.13.0
Lavorazione e conservazione delle patate , escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.	ex 10.31.0
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	10.32.0
Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi	10.39.0
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:	
“ Coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di pressione da olive prevalentemente di produzione propria	01.26.0
“ Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria	10.41.1
“ Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria	10.41.2
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais)	ex 10.62.0
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:	
“ Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e di bufala	01.41.0
“ Allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana grezza e di produzioni lattiero-casearie da latte di pecora o capra di prevalente produzione propria	01.45.0
“ Trattamento igienico del latte	10.51.1
“ Produzione dei derivati del latte	10.51.2

Lavorazione delle granaglie:	
“ Molitura del frumento	10.61.1
“ Molitura di altri cereali	10.61.2
“ Lavorazione del riso	10.61.3
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile	ex 10.61.4
Produzione di pane	10.71.1
Novità: Produzione di paste alimentari fresche e secche	Ex 10.73.0
Produzione di vini:	
“ Coltivazione di uva	01.21.0
“ Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate)	11.02.1
“ Produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.02.2
Produzione di grappa	ex 11.01.0
Produzione di aceto	ex 10.84.0
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	11.03.0
Produzione di malto	11.06.0
Produzione di birra	11.05.0
Disidratazione di erba medica	ex 10.91.0
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele	ex 10.89.0
Novità: Produzione di sciroppi di frutta	Ex 10.81.0
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce	ex 10.20.0
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11 (Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.),01.12 (Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai) e 01.13 (Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie), nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.	
Novità: Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti simili compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante	02.10.0 02.20.0

REDDITO AGRARIO

i soggetti destinatari del reddito agrario:

a) **regime fiscale proprio:**

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile;

b) **regime fiscale per opzione:**

- le società di persone (snc, sas), le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 che optano per la determinazione del reddito su base catastale.

ATTIVITA' CONNESSE
produzione di beni

34 bis IVA

Attività connesse

Art. 2135 C.C. (D.Lgs 228/2001)

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

Attività connesse

- svolte dallo stesso imprenditore agricolo,
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
- che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dall'allevamento di animali.

Attività connesse

- svolte dallo stesso imprenditore agricolo
 - a) titolare dell'impresa
 - b) socio della società
 - c) salariato
 - d) coadiuvante

Attività connesse

La “**manipolazione**” è una fase di lavorazione del prodotto che non modifica la sua natura originaria (es.: selezione e pulitura degli ortaggi)

La “**trasformazione**” è quella fase che comporta una modificazione del prodotto originario (uva in vino);

Attività connesse

Le attività di

- valorizzazione,

- conservazione

- commercializzazione,

prese singolarmente

non sono attività connesse

Attività connesse

la prevalenza

per verificarla è necessario confrontare :

- in termini **quantitativi** i prodotti che hanno la stessa natura
- in termini di **valore** i prodotti che hanno natura diversa

(circolare n. 44/E - 14 maggio 2002 e circolare n. 44/E 15 novembre 2004)

Attività connesse

L'utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di

- migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell'impresa agricola;**
- ottenere un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;**
- migliorare la gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola.**

Attività connesse

Legame di **accessorietà** e strumentalità tra prodotto ottenuto dall'azienda e prodotto acquistato

I prodotti acquistati devono appartenere al **medesimo comparto produttivo** dei prodotti ottenuti sul fondo
(natura merceologica)

Attività connesse

Devono ritenersi escluse le attività di trasformazione **non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola**, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del c.c.

E
s
e
m
p
i
o
1

Un imprenditore agricolo produce radicchio e acquista radicchio anche da terzi, da rivendere assieme a quello di sua produzione (prevalente), previa pulitura e confezionamento.

Attività connessa: sì

Prevalenza: in termini quantitativi

Regime IVA: speciale agricolo

Redditi: reddito agrario

E
s
e
m
p
i
o
2

Un imprenditore agricolo produce marmellata con fragole di propria produzione (prevalente) e acquista ciliegie da trasformare in marmellata.

Attività connessa: sì

Prevalenza: in termini di valore

Regime IVA: ordinario

Redditi: reddito agrario

E
s
e
m
p
i
o
3

Un imprenditore agricolo produce formaggi trasformando latte vaccino di propria produzione (prevalente) e latte di capra acquistato da terzi.

Attività connessa: sì

Prevalenza: in termini quantitativi

Regime IVA: speciale agricolo

Redditi: reddito agrario

E
s
e
m
p
i
o
4

Un allevatore produce formaggi con latte ottenuto dal suo allevamento.
Parallelamente acquista pomodori da terzi per produrre conserve.

Attività connessa: no

Prevalenza: non rilevante

Regime IVA: speciale agricolo per formaggi, regime ordinario per conserve

Redditi: reddito agrario per formaggi, reddito d'impresa per conserve

Attività connesse: I.V.A. art. 34 - bis

Per le attività dirette **(alla produzione di beni)** ed alla **fornitura di servizi** di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, **l'imposta sul valore aggiunto** è determinata **riducendo** l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari **al 50 per cento** del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

IVA - Attività connesse produzione beni

Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 /E del 16 febbraio 2005

«... i produttori agricoli risultano già destinatari del regime speciale; estendere la forfettizzazione della detrazione IVA alle cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972, sarebbe incompatibile con la normativa comunitaria.

Si ritiene, quindi, che il regime introdotto dall'articolo 34-bis del decreto Iva si applichi soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte *mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*».

IVA - Attività connesse produzione beni

Ai fini Iva

- le attività connesse dirette alla produzione di beni elencati nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72 (vino, olio, formaggi), **applicano il regime speciale agricolo:**
IVA vendite meno IVA compensativa = debito/pareggio
- le attività connesse dirette alla produzione di beni non elencati nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/72 (carne, salumi, confetture, ecc.), **devono applicare il regime ordinario: IVA vendite meno IVA acquisti = debito/credito**
non possono applicare la **detrazione forfetaria del 50%.**

Attività connesse esempi

Vino

Nota del 12 gennaio 2009, Agenzia delle Entrate **l'attività vinicola** esercitata dall'imprenditore agricolo **su quantitativi di vino acquistati presso terzi, e sottoposti** prima della immissione in consumo **a successive lavorazioni in azienda,** rientra nel novero delle attività agricole connesse e **genera reddito agrario** a norma dell'art. 32 del Tuir, purchè venga rispettato il principio della **prevalenza del vino prodotto da uve proprie rispetto a quello acquistato.**

Piante da vivaio

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 11/E del 29/01/2018 ha definito il trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su **piante prodotte in vivaio**, che il vivaista **acquista da terzi** produttori, nel rispetto del limite della **prevalenza dei prodotti propri**, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato.

In particolare nel caso in cui le piante, prima di essere vendute, siano sottoposte alle seguenti operazioni:

a) la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;

b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;

c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

L'Agenzia ha ribadito che *“le attività sopra indicate ai punti a), b) e c) hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante”*, pertanto **rientrano tra le attività connesse ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del C.C. tassate su base catastale (reddito agrario)**

Attività connesse: produzione beni energia elettrica

L'articolo 1, comma 423, della legge finanziaria 2006 stabilisce che: «...**la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario...»**

REDDITI

Attività connesse produzione beni

TUIR Art. 56 bis e Art. 71 c. 2 bis

Reddito agrario: Articolo 32 TUIR

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

REDDITI - Attività connesse
produzione beni - Articolo 56-bis comma 2

Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di **prodotti diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c)**, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, **il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, **il coefficiente di redditività del 15 per cento.**

REDDITI - Attività connesse produzione beni

L'elencazione dei beni nel Decreto Ministeriale 13 febbraio 2015 ha influenza riguardo alla disciplina delle **imposte dirette** (redditi):

- i beni inclusi rientrano nel **reddito agrario**
- i beni esclusi, **che hanno subito un solo processo di trasformazione o più processi considerati usuali in agricoltura**, rientrano in un **regime forfetario**, dove il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi annotati ai fini Iva, la **percentuale del 15%**;
- vengono tassati a costi e ricavi i prodotti agricoli che hanno subito più processi di trasformazione o processi di trasformazione industriale.

Franchigia

Se l'attività connessa ha ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- **rispetto** della **prevalenza** con conseguente assoggettamento a **reddito agrario** dell'attività connessa;
- **mancato rispetto** della prevalenza, nel qual caso opera la cd. **Franchigia**, per cui sono redditi agrari quelli derivanti dall'attività connessa nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo o del valore normale delle stesse, mentre, per l'**eccedenza**, il **reddito** sarà di **impresa** e quindi determinato analiticamente ex art. 56 del Tuir.

Franchigia

Al contrario, se i **beni non** sono **ricompresi** nell'elenco di cui al decreto ministeriale,

- in caso di **rispetto** del principio della **prevalenza** si avrà accesso alla **tassazione forfettizzata** come prevista dall'**articolo 56-bis**, comma 2 Tuir, come introdotto con D. Lgs. n. 99/2004, e quindi in misura **pari al 15%** del volume d'affari Iva.
- nel caso, invece, di **mancato rispetto** del principio della prevalenza, l'intero **reddito** prodotto è da considerarsi quale di **impresa**, con sua conseguente determinazione su base analitica.

Reddito d'impresa

Beni rientranti nelle attività connesse ma **non rientranti nel reddito agrario**:

- **la produzione di gelati**, la circolare della Agenzia delle Entrate n. 44 del 2004 ha fissato il principio che l'attività di trasformazione riguarda i prodotti derivanti dalla prima trasformazione di prodotti agricoli e non le successive lavorazioni. L'Agenzia ha fornito l'esempio dello yogurt ottenuto con il latte che è considerato prodotto agricolo ma non il gelato ottenuto con lo yogurt. Così ad esempio rientra nel reddito agrario la produzione e la lavorazione della lana con l'ottenimento di filati, ma non i tessuti a maglia.
- **la produzione di mangimi**,
- **la vendita di uova sgusciate**: da tempo gli allevatori di galline ovaiole chiedono l'introduzione nell'elenco dei prodotti della lavorazione delle uova (albume, tuorlo) spesso costretti a realizzare tale prodotto per effetto della normale rottura delle uova. Sarebbe una attività da inquadrare nel codice 10.89.09 (produzione di altri prodotti alimentari).

ATTIVITA' CONNESSE
servizi
Art. 34 bis

Attività connesse servizi

Sono attività connesse

- le attività dirette alla **fornitura servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, **ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.**

Attività connesse: servizi

le attività di fornitura di servizi svolte mediante **l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;**

l'attività di fornitura di servizi non deve costituire, per dimensione, impiego di capitali e risorse umane, l'attività principale dell'imprenditore agricolo.

Attività connesse: servizi

E' da considerarsi “normale” l'impiego in via continuativa e sistemica di tali attrezzature nell'attività agricola;

al contrario è considerato “non normale” l'utilizzo occasionale e sporadico di tali attrezzatura nell'attività agricola.

Attività connesse servizi

- **La normalità:** un bene è normalmente utilizzato nell'attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell'azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, che al tipo di attività svolta.
- **La prevalenza:** la verifica della prevalenza va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. Ad esempio, se il servizio di spalatura della neve viene effettuato con il trattore normalmente utilizzato in azienda e con una pala non impiegata nell'attività agricola, tale servizio potrà essere inquadrato fra le attività connesse, in quanto il trattore prevale sull'insieme delle apparecchiature utilizzate per il servizio stesso.

IVA art. 34 - bis

Attività connesse servizi

Per le attività dirette **(alla produzione di beni)** ed alla **fornitura di servizi** di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, **l'imposta sul valore aggiunto** è determinata **riducendo** l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari **al 50 per cento** del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

REDDITI Articolo 56-bis

**Attività connesse
servizi**

comma 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

art. 34 – bis attività di servizi

E
s
e
m
p
i
o

Corrispettivo euro **60.000** Iva 10% **6.000**

acquisti euro **25.000** Iva **2.800**

IVA

regime forfettario $6.000 - 3.000 (50\%) = 3.000$ (IVA dovuta)

regime ordinario $6.000 - 2.800 = 3.200$ (IVA dovuta)

IRPEF

reddito forfettario $60.000 \times 25\% = 15.000$ (imponibile Irpef)

reddito impresa $60.000 - 25.000 = 35.000$ (imponibile Irpef)

Attività connesse occasionali

Art.71 c. 2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all' articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis.

Attività connesse occasionali

- ***Manipolazione e trasformazione di prodotti***

il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi

il coefficiente di redditività del 15 per cento.

- ***fornitura di servizi***

il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi

il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'agriturismo

fa parte delle attività connesse

ATTIVITA' CONNESSE SERVIZI: AGRITURISMO

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (Art.2135 comma 3)

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

Art. 152

(Connessione con l'attività agricola)

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si dotano di una certificazione comprovante la **connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente.**

Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

IVA - Agriturismo
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5 c.2

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ***determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.***

IVA - Agriturismo Aliquote

- **10 %** per il pernottamento, la ristorazione e il campeggio.
- **22 %** per le altre prestazioni
(attività culturali, sportive, ludiche ecc.)

REDDITI - Agriturismo
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5 c.1

ai fini reddituali l'agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfettaria così come disposto **dall'articolo 5, comma 1, della legge 413/91**. Le persone fisiche, le imprese familiari, le società di persone, possono determinare il reddito derivante dall'attività agrituristica in modo forfettario, **applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25 per cento**

Il regime forfettario IVA è rivolto a tutti i soggetti (imprenditori individuali e società).

Il regime forfettario redditi è applicabile nei confronti di:

- persone fisiche**
- società semplici**
- società in nome collettivo e in accomandita semplice,**

è inapplicabile nei confronti di:

- società di capitali**

Regime forfettario

- a) **sistema naturale**, cioè non scelto ma riconosciuto applicabile sempre ed in ogni caso;
- b) **può essere revocato** dal contribuente tramite opzione
- c) **l'opzione** finalizzata alla scelta del regime “ordinario” di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto **è vincolante, fino a revoca e per almeno un triennio;**

- d) **Produce effetti in materia di Imposta sul reddito e IVA;**
- e) **l'opzione**, così come la revoca, **si manifesta attraverso il comportamento concludente del contribuente;**
- f) nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno a partire dal quale è stata operata la scelta lo stesso contribuente **deve comunicare l'opzione o la revoca adottata;**

REGIME SEMPLIFICATO

L'art. 18 del D.P.R 600/73 consente agli **imprenditori minori** di optare per la scelta del **regime di contabilità semplificata**.

Possono optare per il regime di **contabilità semplificata**, le aziende che nell'esercizio precedente all'opzione, non hanno superato i seguenti limiti nei ricavi:

- **400 mila euro** se esercente attività di prestazione di servizi
- **700 mila euro** se esercente attività di cessione di beni

Regime semplificato

- la semplificazione consiste nell'obbligo della tenuta dei soli registri:
 - IVA (fatture emesse, corrispettivi e acquisti)
 - beni ammortizzabili *contributi PSR

Le annotazioni riguardanti i beni ammortizzabili possono essere eseguite, anziché nell'apposito registro, nel registro Iva acquisti, entro il termine della dichiarazione dei redditi.

IVA - regimi

attività	regime	liquidazione
Attività agricola	Regime speciale agricolo	Iva vendite meno iva compensativa
	Regime ordinario (opzione)	Iva vendite meno iva acquisti
Attività connessa beni	Regime ordinario	Iva vendite meno iva acquisti
Attività connessa servizi	Regime forfettario	Iva detraibile 50%
	Regime ordinario (opzione)	Iva vendite meno iva acquisti
Attività agrituristica	Regime forfettario	Iva detraibile 50%
	Regime ordinario (opzione)	Iva vendite meno iva acquisti

Redditi - regimi

attività	regime	Reddito tassato	
Attività agricola	agrario	Reddito agrario	
Attività connessa produzione beni	forfettario	15% dell'imponibile fatturato	
Attività connessa prestazioni servizio	forfettario	25% dell'imponibile fatturato	
Attività connessa	ordinario	Reddito d'impresa (ricavi meno costi)	
Attività agrituristica	forfettario	25% dell'imponibile fatturato	
Attività agrituristica	ordinario	Reddito d'impresa (ricavi meno costi)	